



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: Dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 9 della L.R. n. 7/2024 - "ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI MIELE" con sede in Lanciano (CH) – C.F. 01582100697.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO, in particolare, l'art. 27 del Codice civile, il quale recita: *"Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare"*;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)"*;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *"Competenze delle regioni e delle province autonome"*;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *"Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni."*;

VISTO, specificatamente, l'art 9, co. 4, della L.R. 7/2024, che stabilisce: *"L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5"*;

RICHIAMATA la DGR n. 573 del 18/09/2024 recante *"ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO "PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE – TURISMO" - DPA. PROVVEDIMENTI."* con cui, tra l'altro, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale" è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

PRESO ATTO che:

- l'"ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI MIELE", con sede in Lanciano (CH), è stata iscritta, in data 09/07/1992, al n. 234 del registro regionale delle persone giuridiche del Tribunale di Chieti;

- con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento, dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, della competenza a detenere il Registro regionale delle persone giuridiche, con il conseguente trasferimento dei fascicoli già costituiti dai Tribunali;
- l'art. 9, comma 2, della L.R. 13/2005, successivamente abrogata con la citata L.R. 7/2024, disponeva che la struttura organizzativa competente provvedesse all'iscrizione d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche degli enti già iscritti nei registri presso le Cancellerie dei Tribunali, in caso di accoglimento di istanze avanzate ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale;

RILEVATO che agli atti del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”, non è stata rinvenuta alcuna istanza, ex L.R. 13/2005 e ss.mm.ii, da parte della Associazione *de qua*;

PRESO ATTO che con l'approvazione della L.R. 7/2024 e ss.mm.ii. non è stata riconfermata la previsione di cui al citato art. 9, co. 2, della L.R. 13/2005 e, pertanto, il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale” è tenuto ad iscrivere nel registro regionale delle persone giuridiche tutti gli Enti precedentemente iscritti nei registri detenuti dai Tribunali;

CONSIDERATO che:

- il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale” ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione degli Enti in precedenza iscritti presso le cancellerie dei Tribunali, anche attraverso l'accesso a sistemi di consultazione informatica in uso della Regione Abruzzo;
- tale attività ricognitiva ha lo scopo di accertare la sussistenza, a tutt'oggi, delle condizioni richieste dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro regionale degli Enti già dotati di personalità giuridica;

PRESO ATTO che nel fascicolo trasferito dal Tribunale di Chieti con il n. 234, riferito all' “ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI MIELE” con sede in Lanciano (CH), è stato rinvenuto lo statuto dell'Associazione, rubricato sotto la lett. “C” dell'atto pubblico, costitutivo dell'Associazione medesima, redatto in data 19.02.1990 dall'Avv. Giuseppe Colantonio, Notaio in Lanciano (CH) - Rep n. 92.094 – Racc. n. 21.994;

RILEVATO che agli artt. 33 e 34 del prefato Statuto è stato, rispettivamente, stabilito che:

- “*L'assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione nomina tre liquidatori, tra cui un Amministratore*”;
- “*In caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione i soci hanno diritto al rimborso della quota sociale versata. L'intero patrimonio, dedotte le quote associative, deve essere devoluto a beneficio di alte associazioni di apicoltori o di specifiche iniziative per la promozione e lo sviluppo associativo secondo gli scopi del presente statuto*”;

RILEVATO che, con nota prot. n. 0438399/24 del 12.11.2024 il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale” ha richiesto al soggetto, individuato nell'ambito della prefata attività ricognitiva quale liquidatore dell'Associazione *de qua*, di fornire notizie e di produrre documentazione aggiornata circa l'attività e lo stato di liquidazione dell'Associazione, considerata l'assenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell'Associazione stessa;

PRESO ATTO che detta richiesta è stata riscontrata con nota in atti al prot. n. 0440208/24 del 14.11.2024, a firma del dottore commercialista Massimo Battistella, il quale ha trasmesso evidenza documentale circa la cancellazione dell'Associazione dal registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti, in data 01/12/2010 (istanza del 22/12/2010), per “CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITA”, nonché il documento attestante la chiusura della partita IVA in data 31.12.2010;

RILEVATO, altresì, anche da colloqui intercorsi per le vie brevi con il soggetto individuato a suo tempo quale liquidatore, oltre che con il prefato dottore commercialista, non è stato possibile reperire ulteriore documentazione, tenuto conto dell'ampio lasso di tempo trascorso dalla data in cui l'Associazione ha dichiarato la “cessazione di ogni attività”;

RILEVATO, pertanto, che dall'attività ricognitiva svolta è emerso che l'Associazione *de qua* risulta in stato di inattività e, dalle visure camerali acquisite, dalla documentazione trasmessa, nonché dai colloqui con il

liquidatore designato, è stato confermato che l'Associazione ha cessato ogni attività, anche con riferimento agli scopi statutari, a far data di dal 01/12/2010 e chiusura della partita IVA a far data dal 31/12/2010;

RITENUTO, per quanto sopra dettagliato, che non esistono le condizioni di legge per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, anche in considerazione del principio generale del "buon andamento" della Pubblica Amministrazione che, per il soddisfacimento degli interessi pubblici, impone alla stessa di seguire regole di condotta tali che le proprie azioni si svolgano con prontezza, semplicità, speditezza, economicità ed adeguatezza;

VISTA la nota prot. 0444085/24 del 18/11/2024, di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, finalizzato alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile e art. 9 della L.R. 7/2024 e ss.mm.ii., dell'“ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI MIELE”, iscritta al n. 234 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Chieti;

CONSIDERATO che nella medesima comunicazione di avvio, è stato precisato che, in difetto di deduzioni o osservazioni entro il termine di 15 giorni, si sarebbe proceduto con gli adempimenti consequenziali finalizzati all'estinzione di cui all'art. 27 del Codice civile;

RILEVATO che, entro i termini previsti, è pervenuta, da parte del soggetto a suo tempo individuato quale liquidatore dell'Associazione, una comunicazione, in atti al prot. n. 465030 del 2.12.2024 con cui si specifica “*che la documentazione inerente alla cessazione ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI MIELE, è stata inviata da Massimo Battistella*” e senza formulare alcuna osservazione rispetto al procedimento di estinzione;

CONSIDERATO che sussistono, per il caso di specie, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, le condizioni per dichiarare, con il presente atto, l'estinzione della personalità giuridica dell'“ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI MIELE”;

RITENUTO di dover trasmettere il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale di Chieti, perché provveda agli adempimenti di rito, nonché al soggetto individuato, a suo tempo, liquidatore dell'Associazione *de qua*, destinatario della precedente corrispondenza intercorsa con il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica della “ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI MIELE” con sede in Lanciano (CH) – C.F. 01582100697;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*” e della Circolare del Servizio Autonomo “*Controlli e Anticorruzione*” protocollo n. RA/83964/22 del 3/03/2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore generale della Regione, in vacanza del Direttore del Dipartimento “Presidenza- Programmazione – Turismo”, e la Dirigente del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** della comunicazione in atti al prot. n. 0440208/24 del 14.11.2024, con la quale è stata data evidenza documentale circa la cancellazione dell'Associazione in oggetto dal registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti, in data 01/12/2010 (istanza del

22/12/2010), per “CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITA”, nonché il documento attestante la chiusura della partita IVA in data 31.12.2010;

2. **di prendere atto** che dall’attività ricognitiva svolta dal Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale” è emerso che l’Associazione *de qua* risulta in stato di inattività e, dalle visure camerali acquisite, dalla documentazione trasmessa, nonché dai colloqui con il liquidatore a suo tempo designato, è stato confermato che l’Associazione ha cessato ogni attività, anche con riferimento agli scopi statutari;
3. **di prendere atto** che non esistono, pertanto, le condizioni di legge per iscrivere l’Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”;
4. **di dichiarare**, per l’effetto, ai sensi dell’art. 6 del DPR 361/2000 e dell’art. 9 della vigente L.R. 7/2024, l’estinzione della personalità giuridica della “ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI MIELE”, con sede in Lanciano (CH) – C.F. 01582100697;
5. **di trasmettere** il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale di Chieti, perché provveda agli adempimenti di rito, nonché al soggetto individuato, a suo tempo, liquidatore dell’Associazione *de qua*, destinatario della precedente corrispondenza intercorsa con il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”;
6. **di specificare** che conclusa la procedura di liquidazione, su ordine del Presidente del Tribunale di Chieti, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 7/2024 e ss.mm.ii.;
7. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa. Emanuela Murri

Il Direttore generale della Regione
Arch. Antonio Sorgi

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio